

# Introduzione

## Rappresentatività della documentazione egiziana

La premessa alle ricerche sul formulario nelle petizioni dell'Egitto greco-romano poggia sulla constatazione che in questo come in altri tipi di documenti, ufficiali e privati, per molto tempo e in una vasta area geografica ricorrono espressioni simili o identiche, con modalità tali da non permettere di ricondurre il fenomeno a casualità né solo al fatto che si sta usando una medesima lingua, eredità della tradizione culturale greca, per riferirsi a cose, problemi e situazioni simili in una società e in un sistema amministrativo che effettivamente per diversi secoli resteranno *riconoscibili a se stessi*. Molti sono gli elementi in comune tra epoca tolemaica e epoca del principato: anche se la dominazione romana portò in Egitto numerose modifiche nell'organizzazione amministrativa ed economica, essa certamente non operò uno stravolgimento di punto in bianco di tutto quel mondo; i più profondi mutamenti sono distinguibili sulla lunga distanza, e comunque non tutti in una volta, ma nel corso di decenni e secoli in seguito a più atti normativi e legislativi<sup>1</sup>. Il problema degli elementi di continuità e innovazione tra legno lagide e provincia romana di Egitto è direttamente interconnesso a quello della rappresentatività della ricca documentazione egiziana ai fini della conoscenza e l'approfondimento delle altre realtà provinciali. La ricerca degli ultimi decenni ha mostrato che nonostante le particolarità l'Egitto non era una realtà distinta dalle altre regioni dell'impero. Una panoramica completa sui punti di vista della storiografia dall'800 in poi è stata presentata nel 1989 da Geraci<sup>2</sup>, che esponeva la propria tesi mediante una ricognizione critica sulle posizioni espresse in passato sulla questione dagli studiosi, mettendo in luce i punti deboli di ciascuna: insieme a lui bisogna riconoscere che la documentazione egiziana è una delle più valide fonti per ricostruire il sistema amministrativo dell'impero, da sottoporre a vaglio critico senza pregiudizi sulla sua rappresentatività. Geraci già in precedenza in estesi studi<sup>3</sup> aveva messo in evidenza

---

<sup>1</sup> Alcuni elementi di novità nel linguaggio dei documenti e nell'organizzazione si notano maggiormente sotto il regno di Claudio che in quello di Augusto e dei suoi primi successori; cfr. i molti articoli pertinenti a questo argomento in ANRW II, 10.1 (1988), in particolare Montevecchi (1988b), e Bastianini (1988). In proposito v. anche le considerazioni sulla figura dell'*epistates phylakiton*, più sotto, a p. 1227.

<sup>2</sup> Geraci (1989), pp. 55-88.

<sup>3</sup> Geraci (1983); Geraci (1985).

la politica di 'rottura' soprattutto a livello politico-ideologico di Augusto, che non era personalmente interessato a stabilire legami con la tradizione monarchica lagide né a preservare una parvenza di quella sovranità – altra cosa, ovviamente, poteva essere il punto di vista della popolazione egiziana e alessandrina<sup>4</sup> –. Ma dal lato amministrativo anche Geraci doveva riconoscere che le riforme del vincitore di Azio «lasciarono sopravvivere (in ciò attenendosi a una prassi da lui costantemente seguita in tutto l'orbe romano) le strutture politico-amministrative egiziane che non contraddicessero alla nuova gestione romana del paese»<sup>5</sup>. Le 'continuità e persistenze' istituzionali dovevano caratterizzare anche le altre province romane, soprattutto orientali, dove pure gli elementi di conservazione appaiono meno evidenti a causa della più scarsa documentazione, e non dovevano essere una peculiarità egiziana di cui possiamo meravigliarci<sup>6</sup>. Le osservazioni di N. Lewis<sup>7</sup> sulla 'romanità' della provincia egiziana possono essere un giusto monito a evitare generalizzazioni e affrettate equivalenze tra istituzioni tolemaiche e istituzioni romane in Egitto, di cui gli studi più antichi avevano sopravvalutato gli elementi di continuità. Bowman e Rathbone<sup>8</sup> hanno dato una dettagliata e insieme sintetica analisi dei molteplici aspetti delle innovazioni romane in contrasto con le persistenze locali, per confermare che «Roman annexation led to changes which made Roman Egypt quite distinct from Ptolemaic Egypt despite elements of continuity»<sup>9</sup>. Osservando gli elementi di continuità col regno ellenistico preesistente che perdurano per molto tempo non possono essere messe in secondo piano alcune particolarità istituzionali della provincia, che raccomandano prudenza sia nell'applicazione di concetti e categorie comuni imperiali per l'interpretazione dei fenomeni egiziani, sia nell'utilizzo della ricchissima documentazione egiziana per lo studio e l'interpretazione di fenomeni e pro-

---

<sup>4</sup> Nella rappresentazione del *princeps* come sovrano e come continuatore della dinastia lagide bisogna differenziare il punto di vista romano da una parte e degli egiziani dall'altra. Cfr. Amelotti (1989), p. 245-246; e cfr. l'accento di Geraci (1989), p. 82 sulle rappresentazioni culturali degli imperatori romani nei templi egizi, da interpretare come iniziative locali più che come disposizioni emanate dai vertici imperiali, e le considerazioni di Jördens (2009b), p. 43, e Pfeiffer (2010); quest'ultimo sottolinea a più riprese la netta rottura tra l'atteggiamento degli imperatori romani da una parte, che non intervenivano direttamente sulle forme del culto locale e che dai sacerdoti erano formalmente considerati solo come sommi sacerdoti la cui esistenza garantiva il corretto compimento dei riti, e i Tolomei dall'altra, che invece imponevano direttamente la loro identificazione con la divinità: cfr. in particolare Pfeiffer (2010), pp. 220-224.

<sup>5</sup> Geraci (1985), pp. 179-180.

<sup>6</sup> Cfr. Geraci (1989), p. 61: lo stesso Mommsen riconosceva gli aspetti di 'originalità' condivisa dalle altre province procuratorie e prefettizie.

<sup>7</sup> Lewis (1970b), pp. 3-14; Lewis (1984), pp. 1077-1084.

<sup>8</sup> Bowman - Rathbone (1992).

<sup>9</sup> Bowman - Rathbone (1992), p. 108. Anni dopo D. Rathbone è tornato sulla questione, approfondendo e ridiscutendo alcuni punti: cfr. Rathbone (2013).

blematiche imperiali, in particolare in una prospettiva diacronica. Ciò che colpisce è infatti la «zögernde Vorsicht» – così si esprime H.J. Wolff<sup>10</sup> – che dalla conquista di Augusto in poi caratterizza l'introduzione di riforme. Il 30<sup>a</sup> può essere preso a titolo convenzionale come limite tra due epoche che, pur possedendo differenze che giustificano la trattazione separata di determinati fenomeni sotto le denominazioni di 'Egitto tolemaico' e 'Egitto romano', hanno nondimeno molti elementi e aspetti identici o semmai descrivibili come processi di graduale trasformazione; questi fenomeni rendono valida e necessaria, ai fini del loro studio, la denominazione 'Egitto greco-romano', che non esclude il riconoscimento di due sottoinsiemi al suo interno<sup>11</sup>. Se questa definizione dà troppa apparenza di continuità, Méléze-Modrzejewski<sup>12</sup> ha proposto «Égypte grecque *et* romaine» come formula che può rendere meglio la differenziazione tra i due periodi, aspetto però che per lui come per altri studiosi è più difficilmente osservabile all'inizio della dominazione romana e si accentua progressivamente<sup>13</sup>. E, come in Egitto, cautela nell'evitare stravolgimenti di meccanismi amministrativi consolidati venne applicata probabilmente anche in altri domini, non di meno apportando ovunque profondi mutamenti soprattutto negli assetti economici e, ovviamente, nel controllo militare dei territori. L'Egitto non è da considerare un'area 'marginale' dell'impero, e non era certo una provincia di secondo piano; e non poche sono le procedure amministrative e di governo attestate dai papiri che possono essere facilmente confrontate e assimilate a quelle di altre zone<sup>14</sup>. L'importante provincia egiziana doveva d'altronde essere un 'laboratorio' di primo piano, di cui le politiche

---

<sup>10</sup> Wolff (2002), pp. 111-113. Cfr. anche Whitehorne, (1981), pp. 419-426.

<sup>11</sup> Nel 1970 Lewis, art. cit., non usava mezzi termini: parlava di «Greco-Roman Egypt» come un'espressione che «has outlived its usefulness» e proponeva di «discard it from our professional vocabulary». Ma questa posizione è stata criticata da Wolff (2002) con altrettanta decisione.

<sup>12</sup> Méléze-Modrzejewski (1970), p. 323 n. 34. Sul problema della continuità tra diritto del regno lagide e provincia romana cfr. in generale anche Méléze-Modrzejewski (1989); Alonso (2013).

<sup>13</sup> Equilibrati contributi e approfondimenti volti a mettere in luce gli elementi di continuità così come gli aspetti di evidente innovatività nell'Egitto romano in più recenti anni sono di Capponi (2005); Haensch (2008b); Jördens (2013); Rathbone (2013). Il fatto che questi e altri studiosi esprimano a volte opinioni discordanti su alcuni singoli fenomeni – ciò è primariamente dovuto alla frammentarietà delle fonti che gli studiosi devono esaminare – non toglie che ormai essi siano tutti orientati a descrivere un quadro commisto di innovazioni e persistenze.

<sup>14</sup> Negli ultimi decenni numerosi studi hanno ribadito e sostenuto la posizione già presa con decisione da van Groningen (1926) che lo status del prefetto d'Egitto non fosse quello di un 'viceré' bensì a tutti gli effetti quello di un governatore di provincia fin dall'inizio dell'epoca augustea: cfr. Geraci (1985), pp. 176-179; Geraci (1989), pp. 86-87; Licandro (2007), pp. 29-46; Jördens (2009b), pp. 44-54; Jördens (2013), part. pp. 53-54. Di sicura discontinuità col regno lagide si può quindi parlare per lo statuto generale della provincia, assimilabile a quello di molte altre, e per la figura del vertice provinciale; ma tale concetto non va automaticamente esteso a tutti gli aspetti dell'amministrazione locale, che conservano a lungo elementi di continuità e particolarità.

centrali potevano tenere conto per adottare di volta in volta strategie comuni e modelli da esportare<sup>15</sup>; e se l'Egitto aveva aspetti particolari o eccezionali, è anche vero che tutto l'impero era un mosaico di eccezioni da gestire<sup>16</sup>. Per ogni fenomeno e aspetto della vita pubblica va indagato cosa sia innovazione comune imperiale e quale sviluppo autonomo o conservazione di elementi locali, tenendo conto che in prospettiva diacronica l'applicazione di pratiche, procedure e istituti alle diverse province poteva seguire comunque diverse tempistiche, in relazione all'epoca dell'annessione e alle caratteristiche di ciascun territorio.

Per quanto riguarda le petizioni, i confronti diretti extra-egiziani sono forniti da un numero limitato di documenti, inclusi in questo studio che pure è focalizzato sull'Egitto: T.Vindol. II 344<sup>17</sup> (inizio II<sup>p</sup>); della prima metà del II<sup>p</sup> P.Yadin I 13, P.Yadin I 33, P.Yadin I 34 dal distretto di Petra, provincia di Arabia; PSI IX 1026 (150<sup>p</sup>), contenente copie di una petizione (in latino) redatta a Cesarea nella provincia di Syria Palaestina e poi portate in Egitto dai pentiti; tra la fine del II<sup>p</sup> e la metà del III<sup>p</sup> le petizioni a imperatori da parte di comunità vessate da funzionari e soldati, che ricevettero risposte e che furono poi ricopiate in iscrizioni su pietra, conservate in varie zone orientali dell'impero e che sono state raccolte e analizzate nei dettagli da Hauken<sup>18</sup>; tra il 243<sup>p</sup> e il 256<sup>p</sup> i P.Euphrates 1-5 dalla provincia di Syria Coele; P.Bostra 1 = SB XXVIII 17044 (260<sup>p</sup>) dalla provincia di Arabia. In questi testi rispetto alla documentazione egiziana si possono notare differenze – d'altronde variabilità si osserva anche tra le testimonianze interne all'Egitto – ma spiccano soprattutto, anche nei testi in latino, innumerevoli similarità lessicali, formulari,

---

<sup>15</sup> Cfr. van Groningen (1926), p. 201 e s.; Giardina (1989), p. 94.

<sup>16</sup> Cfr. Geraci (1989), p. 80: se l'idea di un'organizzazione speciale per l'Egitto può avere fondamento, è invece «manifestamente falso» il concetto di una perfetta omogeneità delle altre province tra loro. Bowman (1976), p. 161: «If Egypt is in some respects atypical we must not only remember that other provinces also had peculiar features [...] but also ask ourselves what we might reasonably expect to be able to say about 'typicality' in the Empire». «whilst the papyri may reveal details which are not literally applicable to provinces other than Egypt, they may, sanely applied, illuminate administrative, social and economic features of the Empire as a whole». Cfr. Sängler (2011a), p. 241: «Somit soll die Betrachtung des Sicherheitswesens im römischen Ägypten nicht unter das Schlagwort „Sonderfall“ gestellt, sondern vielmehr als willkommenes Exempel für römische Herrschaftspraxis angesehen werden». Cfr. Bowman - Rathbone (1992), p. 108: «We also believe that these changes can usefully be compared, allowing for local peculiarities everywhere, with the subordination to Roman rule of the lands of other Hellenistic monarchies».

<sup>17</sup> È senz'altro una bozza, e tra i testi delle tavolette di Vindolanda è l'unico che può essere considerato un frammento di una vera e propria petizione. Per T.Vindol. II 322 e altri non si può chiarire la natura del testo.

<sup>18</sup> Hauken (1998). In generale sulle petizioni agli imperatori e i relativi responsi cfr. anche Wilcken (1920); Millar (1992); Mourgues (1995b).

procedurali, e nei riferimenti legislativi. Constatando queste analogie nei P.Euphrates, Feissel e Gascoù sono stati portati ad affermare che «*Considérées synthétiquement, ces pièces ne diffèrent guère des centaines de pétitions que nous ont conservées les papyrus égyptiens ou les inscriptions de diverses provinces de l'empire. Sur ce plan, comme sur tant d'autres, Rome est la même partout*»<sup>19</sup>. Haensch<sup>20</sup> ha osservato differenti momenti di introduzione nelle province di determinate pratiche di disbrigo delle petizioni, facendo riferimento a P.Yadin I 34 (131P), PSI IX 1026 (150P), P.Euphr. 1 (245P)<sup>21</sup>; e mette di conseguenza in rilievo la disomogeneità delle pratiche tra le province orientali: «*Schon diese drei Zeugnisse zeigen aber, daß dies selbst in benachbarten Provinzen in mehreren Punkten nicht einheitlich gehandhabt wurde. [...] Einmal mehr wird deutlich, wie wenig das Imperium Romanum ein uniformes Ganzes war*». Eppure queste pratiche e queste regolamentazioni, con parziali differenze, emergono in tutte le province da cui proviene materiale papirologico documentario, anche dove questo materiale è pochissimo in confronto a quello egiziano. Dato che fuori dall'Egitto i resti di tali documenti amministrativi sono più scarsi e più discontinui non possiamo accertare quando queste pratiche si diffusero nelle varie province, e con quali differenze cronologiche; e ipoteticamente Arabia, Giudea, Siria potrebbero anche aver introdotto nello stesso periodo, tra fine I<sup>a</sup> e inizio II<sup>a</sup>, più o meno su larga scala, le procedure che vediamo applicate in Egitto dopo la metà del II<sup>a</sup>. Possiamo quindi constatare nella vasta documentazione della provincia Egiziana che questa ha applicato con (lieve) ritardo e con discontinuità alcune pratiche che pure ci risultano attestare in luoghi dove è rimasta meno documentazione. È possibile che queste discontinuità dipendano dalla libertà lasciata ai singoli prefetti di uniformare le regole in uso in Egitto a quelle diffuse in altri luoghi; e che di volta in volta le disposizioni dei prefetti o comunque di tutto il vertice amministrativo dovessero relazionarsi con l'imponente e stabile apparato burocratico della provincia egiziana, con le sue procedure e abitudini che dovevano sicuramente essere caratterizzate da un certo grado di inerzia e fisiologica (non necessariamente consapevole e volontaria) resistenza a improvvisi

---

<sup>19</sup> Feissel e Gascoù (1995), p. 66.

<sup>20</sup> Haensch (1994), p. 511.

<sup>21</sup> «*Zwar war das Verfahren, durch das die subscriptio des Statthalters dem Petenten zugänglich gemacht wurde, in diesen Provinzen identisch. Aber dieses Verfahren wurde offensichtlich zu ganz verschiedenen Zeitpunkten in den einzelnen Provinzen eingeführt*».

<sup>22</sup> Analisi approfondita dell'evoluzione di queste pratiche nelle cancellerie egiziane ha dato Haensch nel complesso del suo contributo del 1994. Cfr. *infra*, p. 1019 e ss. Si noti che in seguito alla pubblicazione di SB XXIV 15915 è anticipata al 164P (non più al 177P) almeno in parte la 'fase IV' delle modalità di disbrigo come descritta da Haensch (1994), pp. 499-502; cfr. la puntualizzazione di Haensch (2000), p. 268 n. 41. Cfr. anche Thomas (2003), p. 205 n. 23.

mutamenti. Una fisiologica resistenza ai cambiamenti poteva essere meno forte in luoghi con apparati burocratici meno stabili e consolidati – ciò può valere anche nei periodi di maggiore stabilità politica e territoriale del principato –; e d'altronde per procedure di ordine pratico, che riguardano il disbrigo quotidiano delle scartoffie di processi riguardanti i singoli abitanti delle province, il governo centrale di Roma poteva sì diramare delle indicazioni o disposizioni, ma non sarà stata sua prima preoccupazione che queste venissero applicate all'istante in tutti gli angoli di un così ampio e composito dominio. Se è giusto mettere l'accento sulla non uniformità di queste attestazioni da diverse province, è d'altra parte anche notevole che negli angoli più distanti dell'impero (dalla Britannia alla Giudea all'Egitto) affiorino testimonianze di procedure burocratiche simili e confrontabili anche nei singoli dettagli, di cui vanno ovviamente messe in rilievo le differenziazioni e le diverse applicazioni in base al tempo e alle circostanze<sup>23</sup>: ciò sia nel coinvolgimento nei ricorsi giudiziari di ufficiali provenienti dai ranghi dell'esercito<sup>24</sup>, sia nell'adozione di precise modalità di disbrigo di grosse quantità di documenti giudiziari o amministrativi, sia nell'impiego di formule e schemi compositivi analoghi nei documenti di diverse province.

## Continuità delle formule

Osserviamo dunque che per molti secoli in Egitto, dall'epoca tolemaica fino all'avanzata età imperiale, nelle petizioni e in altre comunicazioni amministrative vengono impiegate locuzioni simili e uno stesso metodo di ordinare le informazioni: per uniformità e conservatività ciò è in parte prodotto di comune adesione ad antiche consuetudini da parte di scribi e uffici<sup>25</sup>. Tali tradizioni potevano essere certamente acquisite dai redattori di professione attraverso un insegnamento orale e anni di esperienza, ma è indubitabile che a loro disposizione dovessero anche essere repertori di formule o manuali di redazione, che circolavano non solo in Egitto ma nelle varie province dell'Oriente grecofono, come già è stato supposto in passato da diversi studiosi<sup>26</sup>, proba-

---

<sup>23</sup> Cfr. Palme (2008), p. 280.

<sup>24</sup> Cfr. *infra*, p. 1143 e ss., per la questione generale delle petizioni agli ufficiali militari.

<sup>25</sup> Cfr. Brashear, comm. all'edizione di BGU XVI 2599, rr. 18-19, che parla, correttamente a mio parere, di «blind adherence to conservative style in such petitions». Cfr. Zucker (1912), pp. 100-101; e Wolff (1962), pp. 131-132: «Selbst die herkömmlichen Formeln der Anträge halten sich überall im Lande auf lange Zeit, ja vereinzelt über das Ende der Ptolemäischen Epoche hinaus. Freilich wird der Stil allmählich lockerer, und kürzere, manchmal sehr allgemein gehaltene Fassungen beginnen, sich neben den traditionellen Typen bemerkbar zu machen».

<sup>26</sup> Cfr. H. Frisk, P.Berl.Frisk, p. 82-83, che parla di «Probekarte». Che le formule utilizzate nei documenti processuali corrispondessero a quelle contenute in prontuari riteneva Biscardi (1972); e Migliardi Zingale (1999) pensa a «Uno scriba dunque, almeno bilingue se non trilingue, che

bilmente anche con corrispondenti prontuari di formule in latino in uso negli ambienti e nelle aree dove la lingua di Roma era prevalente nell'amministrazione<sup>27</sup>. Di questi repertori di formule per petizioni non ci è giunto alcun frammento<sup>28</sup>; ma data la conservazione per secoli di termini, schemi e formule, che ricompaiono anche nelle relativamente poche petizioni provenienti da località lontane dall'Egitto, e considerando il fatto che alcune formule rimangono uguali ma subiscono un'evoluzione di significato, o perdono il loro significato e la loro reale utilità<sup>29</sup>, dobbiamo presupporre qualcosa che va al di là della tradizione orale e di un'educazione impartita da una generazione di scribi a un'altra: la conservazione scritta di queste formule, in volumi o fascicoli, o semplici specchietti cui gli scrivani dovevano attribuire notevole importanza<sup>30</sup>. L'esistenza di questi manuali è suggerita dall'analisi del linguaggio delle petizioni ma anche da confronti 'esterni': resti di un prontuario di formule in latino per clausole testamentarie abbiamo in P.Hamb. I 72 (II-III<sup>p</sup>), mentre un esempio di repertorio bilingue di formule utilizzabili nella composizione di lettere private ci è giunto in P.Bon. 5<sup>31</sup> (III-IV<sup>p</sup>). Questi documenti inducono a ritenere che analoghi prontuari per la composizione di petizioni fossero seguiti più o meno fedelmente o almeno presi a modello sia da scrivani di professione che da impiegati degli uffici dell'amministrazione in base alla loro variabile preparazione linguistica, e che poi inevitabilmente

---

poteva anche lavorare nell'ufficio del tribunale provinciale e che, insieme ad altri come lui, nell'ambito dei propri compiti di tipo notarile, aveva l'opportunità di conoscere e di accedere a questi prontuari processuali». Cfr. Feissel - Gascou (1995), p. 67: «Nous avons noté en particulier dans la documentation égyptienne assez de parallèles pour ne pas douter que nos scribes n'aient eu à leur disposition des manuels de rédaction, ou à tout le moins des recueils de formules prescrites ou recommandées».

<sup>27</sup> Cfr. *infra*, p. 982 per osservazioni su corrispondenze tra formule greche e latine in alcuni appelli retorici conclusivi delle richieste.

<sup>28</sup> Qualcosa di simile era stato supposto rappresentasse P.Berl.Möller 13 *verso* (III<sup>p</sup> ex.-IV<sup>p</sup> in.), nel commento all'edizione; ma è in realtà un 'progetto' di petizione al prefetto velocemente abbozzato, dove sia il prescritto sia il preambolo iniziale sono allo stato di modello, con i nomi dei petenti e degli accusati indicati da generici pronomi. Le caratteristiche materiali del testo, velocemente vergato sul *verso* di un altro documento, fanno escludere che si potesse trattare di un frammento di un più ampio repertorio conservato in un rotolo o un fascicolo; ma nondimeno ci dà un esempio verosimile di come gli schemi compositivi e formulari dovevano presentarsi all'interno dei repertori a disposizione di scrivani o di consulenti legali.

<sup>29</sup> Cfr. ad esempio le mie considerazioni sulla formula  $\lambda\eta\sigma\tau\rho\iota\kappa\acute{\omega}\ \tau\rho\acute{o}\pi\omega$ , frequente nel I<sup>p</sup> e anche nell'archivio di Abinnaeus del IV<sup>p</sup>, *infra*, p. 467 e ss.; per le formule del tipo  $\pi\rho\acute{\alpha}\gamma\mu\alpha\ \mu\eta\delta\acute{\epsilon}\nu\ \pi\rho\acute{o}\varsigma\ \acute{\epsilon}\mu\acute{\epsilon}\ \acute{\epsilon}\chi\omega\nu$  cfr. *infra* p. 432 e ss.

<sup>30</sup> Cfr. Crook (1967), p. 92. Esempio significativo è quello di P.Ryl. II 119 (62-66<sup>p</sup>, Hermoupolis) all'*exegetes* e P.Oxy. XLIX 3468 (I<sup>p</sup>, Ossirinco) al prefetto: trovate in diverse località, accomunate dall'essere petizioni contro pignoramenti, presentano un identico abbinamento di appelli conclusivi retorici, dovuto probabilmente all'utilizzo di un prontuario di formule organizzato per argomenti; cfr. *infra*, p. 970.

<sup>31</sup> Pubblicato da O. Montevecchi nel 1953.

molte formule finissero poi con l'essere mandate a memoria, diventando passibili di rielaborazioni personali ed errori<sup>32</sup>.

Prendendo atto dell'uso del linguaggio formulare nella redazione delle petizioni si pongono alla nostra attenzione diversi problemi: oltre all'approfondimento dei fenomeni linguistici in sé, ci si può di volta in volta chiedere quali siano i rapporti di questo formulario col sistema amministrativo e giudiziario e quanto l'uniformità e la selezione dei termini venissero incoraggiate da disposizioni delle autorità; e, anche a prescindere da disposizioni ufficiali, quali corrispondenze le parole, il lessico e le formule abbiano con legislazione, pratiche giudiziarie, diritto penale, convenzioni normative, e in che modo questi due ordini di fattori abbiano interagito tra loro. Dal punto di vista della tradizione giuridica romana e agli occhi di noi moderni, eredi anche di quella tradizione e quella cultura, appare quasi scontato il rapporto fra il linguaggio dei documenti da una parte e la terminologia delle leggi e del sistema giudiziario dall'altra. Alcuni studiosi del diritto antico che fra gli inizi e la metà del XX secolo hanno affrontato le molte questioni e interrogativi posti dai testi su papiro – in particolare R. Taubenschlag<sup>33</sup>, i cui studi sono tuttora di riferimento per varie problematiche giuridiche connesse all'Egitto greco-romano – analizzandone il formulario tendevano il più delle volte a ricercare e individuare un rapporto diretto tra il lessico dei documenti e la legislazione. Se è vero che il materiale lessicale può rappresentare una fonte di informazioni che non siano conservate dalla tradizione letteraria o dai pochi frammenti di veri e propri testi legislativi rimasti nei papiri, tuttavia gli studiosi di papirologia giuridica riconoscono da tempo che il diritto greco non è stato elaborato da giuristi paragonabili ai giureconsulti romani, e che nei documenti si constata l'assenza di una terminologia giuridica consolidata anche laddove viene utilizzato un lessico sì molto convenzionale, ma che di volta in volta poteva essere variato, rielaborato o del tutto ignorato<sup>34</sup>. A tal proposito A. Łukaszewicz<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Per un esempio di formula usata per decenni e che finisce per essere poi riproposta acriticamente con errori ortografici e sintattici cfr. καὶ ἔδοκέν μοι πληγὰς πλείους, p. 406 e s. Cfr. Crook (1967), p. 92, a proposito delle formule testamentarie di P.Hamb. I 72, ma il discorso può essere valido per molte altre tipologie di documenti, e in particolare per le petizioni: «The scribes clung fast to the magic words of their formulas, even when they understood them little or not at all, and even when the institutions to which the phrases referred had been modified or abolished».

<sup>33</sup> Buona parte degli studi di Taubenschlag sull'Egitto greco-romano trovano una sintesi in Taubenschlag (1955) che include e integra anche i contenuti di Taubenschlag (1916).

<sup>34</sup> Cfr. Rupprecht (1994), p. 96, Rupprecht (1999), p. 96, con bibliografia. Cfr. Pugliese (1998) p. 17 e s.: se anche i romani fin dai primi contatti con la cultura greca furono sicuramente influenzati dagli strumenti logici e dialettici dei greci, istituti e norme che potrebbero risalire a modelli greci sono comunque stati così rielaborati dai giuristi romani che ne risulta irricognoscibile la loro ipotetica origine.



ha messo giustamente in guardia: «As a matter of fact the application of the strict terms of juristic language to papyrus documents always involves a risk of over-interpretation».

Orsolina Montevecchi nel 1973<sup>36</sup> lamentò la scarsità di studi sul costume e la società che sfruttassero la grande massa delle petizioni. Negli ultimi decenni sono apparsi sia studi sul formulario, che menzionerò più avanti, sia diversi contributi che prendono in considerazione aspetti sociologici connessi al crimine, alle dispute, alle vessazioni nell'Egitto greco-romano, sfruttando la grande quantità di documenti pertinenti all'amministrazione giudiziaria e di polizia<sup>37</sup>, tra i quali anche i tanti verbali di processi, purtroppo spesso in stato frammentario, sia le tantissime petizioni rimaste<sup>38</sup>. Nel 1993 Deborah Hobson pubblicò un articolo<sup>39</sup> – molto citato e che ha raccolto nel tempo molti ma non unanimi apprezzamenti – con l'obbiettivo di trattare il problema generale del rapporto con la giustizia basandosi solo su una selezione di petizioni, delle quali però non riportava un elenco verificabile<sup>40</sup>. Se da una parte alcune argomentazioni espone dalla studiosa risultano contraddittorie e non corrispondenti a quanto si può effettivamente leggere nei documenti da lei citati, le stesse premesse e motivazioni iniziali, cioè che le petizioni possano fornire da sole un campione rappresentativo per l'osservazione di fenomeni sociali, sono oggetto di opinioni discordi tra gli studiosi. Il dibattito in merito è stato riassunto da J. Hengstl<sup>41</sup>, illustrando temi e problemi generali legati alle peti-

<sup>35</sup> Łukaszewicz (1988) (edizione di P.Berol. inv. 13287 = SB XX 14632).

<sup>36</sup> *La papirologia*, 2ª ed. Milano 1988 (1ª ed. Torino 1973), p. 191: «Tutto questo materiale non è ancora stato sfruttato adeguatamente per uno studio del costume...».

<sup>37</sup> 'Polizia', parola moderna di origine greca, qui (come da tanti studiosi) usata in senso ampio per indicare il complesso delle attività organizzate a livello statale e locale per mantenere l'ordine pubblico e per prevenire e reprimere reati. Il fatto che il termine abbia assunto anche tante connotazioni legate a usi moderni più specifici e tecnici e ai moderni corpi di polizia specializzata non impedisce di usare questa parola nei significati più ampi e comuni (anche per i traducenti nelle varie lingue moderne), nonostante che nell'antichità non si fosse sviluppata una parola con la stessa ampia portata semantica: non esisteva un termine unico – per una carenza lessicale –, ma esistevano le relative funzioni e un'ampia organizzazione. Per discussione e bibliografia del concetto di 'polizia', anche in prospettiva storica e comparatista, cfr. Gregory (1996); sui significati che si possono dare al termine 'polizia' descrivendo l'antichità, con le dovute cautele, cfr. Sängner (2011a), pp. 242-243, Fuhrmann (2012), pp. 5-7; nel seguito del suo volume in modo esteso Fuhrmann descrive le attività e l'organizzazione di polizia messe in campo dallo stato romano per mantenere l'ordine pubblico nell'impero (cap. 8 sull'impiego dell'esercito, dei centurioni *regionarii* e sulla rete delle *stationes*).

<sup>38</sup> Per esempio Baldwin (1963); Davies (1973); Bagnall (1977); Lewis (1983); Hobson (1993); Alston (1994); più recenti e di ampio respiro Kelly (2011); Bryen (2013).

<sup>39</sup> Hobson (1993).

<sup>40</sup> Limitava l'analisi a tre località (Ossirinco, Tebtynis, Soknopaiou Nesos) e ai primi tre secoli dell'impero.

<sup>41</sup> Hengstl (1997), pp. 265-289; sulla questione se si possano ricavare nozioni così generali

zioni del periodo tolemaico – in parte validi anche per l'epoca romana – ed esprimendo scetticismo sull'efficacia di ricerche come quella della Hobson: a dispetto della considerevole quantità di petizioni (migliaia tra Egitto tolemaico, Egitto romano e bizantino e oltre), le informazioni sulla società e sulla mentalità antica da esse ricavabili sono per lo più superficiali e accidentali, e, oltre che per ricerche prosopografiche e per l'incrocio di altri dati storici, si rivelano utili soprattutto per approfondimenti linguistici e, ovviamente, sulle competenze dei funzionari e sulle procedure di amministrazione della giustizia e dell'ordine pubblico. Generalmente tutti gli studiosi del mondo antico sono consapevoli che, per quanto alto possa essere il numero di testi, su molti aspetti e su molti punti il quadro che abbiamo si costella di incertezze, dovute alla frammentarietà e incompletezza della documentazione distribuita su un lungo arco temporale e in una vasta area geografica, che impediscono di seguire con continuità lo sviluppo di procedure e di fenomeni sociali<sup>42</sup>. Ma accanto alla situazione complessiva della conservazione delle fonti, tutti gli studiosi che si sono approcciati all'abbondante materiale testuale fornito dalle petizioni hanno dovuto fare i conti, alcuni in modo più consapevole, altri meno, con la mancanza di trasparenza di questi testi non soltanto riguardo alla mentalità e ai propositi delle persone coinvolte, ma spesso perfino ai fatti raccontati. Di tali informazioni le petizioni non possono in realtà che essere avare, poiché, nonostante abbiano origine in problemi di vita quotidiana di persone reali, e nonostante l'esposizione narrativa, furono redatte in gran parte da impiegati e scrivani che miravano alla massima rapidità e brevità grazie proprio all'utilizzo di forme standardizzate.

Mentre si sforzava di dare un peso notevole ad alcune singole espressioni, D. Hobson accennava solo superficialmente all'aspetto della formularità<sup>43</sup>, che non si dovrebbe sottovalutare per interpretare correttamente il contenuto dei testi in esame. Con attenzione a questi fattori si è invece posto Benjamin Kelly nella sua approfondita ricerca sulle dinamiche di risoluzione delle dispute nell'Egitto romano<sup>44</sup>: utilizzando i dati delle petizioni egli ha affrontato

---

dalle petizioni v. soprattutto p. 269. Il valore di indagini come quelle di D. Hobson, già suggerite, come si è detto, da O. Montevecchi (che però pensava forse a certi documenti di spiccato interesse come BGU IV 1139 di cui lei stessa curò nel 1985 una nuova edizione) è stato sostenuto da Bagnall (1989), il quale a p. 209 preannunciava l'imminente pubblicazione dell'articolo della Hobson, che però disattende la premessa di utilizzare i dati dei papiri: oltre alle osservazioni di Kelly (2011), part. il cap. 7, cfr. le mie considerazioni *infra*, p. 1240 e ss.

<sup>42</sup> Cfr. Palme (2006), p. 300: «Trotz allem Bemühen, die Aussagen der Quellen nicht als einen statischen Zustand, sondern als dynamischen Prozeß zu greifen und darstellen, tritt eine zeitlich differenzierte Entwicklung nur in ungenügendem Maße zutage».

<sup>43</sup> Hobson (1993), pp. 200-201; sul suo fraintendimento della dicotomia concettuale tra ὄψεις e βίαια cfr. Bryen (2013), p. 299 n. 10; Mascellari (2016a), p. 492 n. 28.

<sup>44</sup> Kelly (2011).

l'argomento con equilibrio, ponendosi criticamente verso le conclusioni di D. Hobson e altri studiosi che applicando schemi preconcepi basati su altre società pre-moderne vedono il ricorso alla giustizia nella provincia egiziana come 'ultima risorsa' da parte della popolazione. Kelly d'altronde deve prendere atto in molti casi della difficoltà di ricavare da petizioni e atti processuali altre informazioni sulle condizioni culturali e sociali delle persone coinvolte nelle dispute; e correttamente mette in risalto che rispetto alla ricerca di conclusioni statistiche<sup>45</sup>, che finiscono con l'essere inevitabilmente falsate dalle caratteristiche della documentazione, è preferibile isolare i vari tipi di comportamento, che portano a verificare l'esistenza di dinamiche variegata e complesse nel rapporto della popolazione con la giustizia.

## Obbiettivi

È sulla base di queste premesse che mi sono proposto di vagliare sistematicamente e nel loro complesso tutte le petizioni dell'Egitto romano per rendere conto della natura dei fenomeni linguistici, lessicali, e quindi del formulario.

I repertori papirologici elettronici online oggi disponibili, come *papyri.info*, *Trismegistos* e il cosiddetto *Hauptregister*<sup>46</sup>, che sono uno strumento ideale per ricerche a largo raggio nell'enorme e crescente massa dei documenti pubblicati, non prevedono ancora, dichiaratamente<sup>47</sup>, una classificazione sistematica per soggetti e tematiche in base a criteri definiti e uniformi, quali aveva invece il *General-Register* di Wilcken<sup>48</sup>, che era arduo continuare e integrare anche per la mancanza di strumenti informatici. D'altronde la classificazione di materiale frammentario e che non si pone di per sé come un insieme organizzato non può che venire a posteriori di studi e approfondimenti dei singoli soggetti<sup>49</sup>.

---

<sup>45</sup> Cfr. più avanti, p. 213 e ss. le mie considerazioni sulla disomogeneità della documentazione a nostra disposizione.

<sup>46</sup> *Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens (HGV)*: <<http://aquila.papy.uni-heidelberg.de/>>.

<sup>47</sup> Alla pagina di ricerca testi di *Trismegistos*: «a search for the type of text is probably for experimentation purposes at best. The user should not expect results to be even remotely exhaustive, as the terminology is not standardized, not even within a single language and genre» (ultimo accesso: giugno 2021); questa limitazione è ora superato per le petizioni tolemaiche, dopo la sistematizzazione curata da G. Baetens. Per quanto riguarda il database *HGV* alla pagina <<http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/%7Egv0/Searchhelp.html>>: «There is no guarantee of completeness in the case of searching according to content as we did not develop a system of categorization» (ultimo accesso: giugno 2021).

<sup>48</sup> Iniziato in APF 1 (1901).

<sup>49</sup> Sul problema dell'organizzazione del materiale papirologico documentario e per i rimandi bibliografici alle proposte di vari studiosi (in particolare A. Calderini) Cfr. Rupprecht (1999), pp. 25-26.

Per quanto riguarda l'età tolemaica il primo repertorio di petizioni che ha l'obiettivo di completezza è nel 1955 di M.T. Cavassini<sup>50</sup>. Tra il 1967 e il 1976 A. Di Bitonto<sup>51</sup> pubblicò tre studi sul formulario delle petizioni del periodo tolemaico. Recentemente G. Baetens ha riaffrontato sistematicamente e dettagliatamente tutte le petizioni di epoca tolemaica, includendo anche le petizioni in demotico<sup>52</sup>. Del 1972 è una dissertazione di J.L. White sulla forma delle petizioni<sup>53</sup>, menzionata in alcune edizioni di papiri, che è una ricognizione molto limitata e superficiale: esamina solo una selezione di settantuno papiri di tutte le epoche (otto secoli), con un'analisi puramente strutturale avulsa dai contenuti, dalla cornice storica, dal reale contesto dell'amministrazione; più che nel campo specifico delle ricerche di papirologia documentaria si muove in quel filone degli studi sull'epistolografia antica che mira a instaurare rapporti con la filologia testamentaria<sup>54</sup>, ed è significativo che egli non citi in alcun modo gli studi della Di Bitonto pubblicati alcuni anni prima. Presupposto di White, criticato già da Hauken<sup>55</sup>, è che la petizione ufficiale rappresenti uno dei tipi di lettera; la petizione ufficiale ha sicuramente origine nella forma dell'epistola, ma questo fenomeno di filiazione risale a epoche precedenti ai documenti papiracei di cui disponiamo. Già dalla più antica epoca tolemaica il linguaggio delle denunce e di altre tipologie di documenti ufficiali fanno riferimento a forme già cristallizzate e sviluppatesi all'interno della burocrazia e della prassi amministrativa<sup>56</sup>. Lo studio del 1979 di Paul Bureth, *Recherches sur la plainte écrite en Égypte romaine*<sup>57</sup>, rimasto dattiloscritto e che non ha avuto molta circolazione tra gli studiosi, rappresenta il tentativo di una ricognizione generale sul periodo romano fino a Diocleziano: nonostante un approccio sistematico il limite delle sue elencazioni di formule o locuzioni ricorrenti e delle sue considerazioni statistiche è che sono per lo più legate da contenuto, argomento e contesto di ciascun documento<sup>58</sup>. In quegli stessi anni

---

<sup>50</sup> Cavassini (1955). Prima di allora O. Guéraud aveva raccolto e studiato le *enteuxeis* del III<sup>a</sup>, in Guéraud (1931) (= P.Ent.).

<sup>51</sup> Di Bitonto (1967); Di Bitonto (1968); Di Bitonto (1976).

<sup>52</sup> Baetens (2020), connesso a un database online.

<sup>53</sup> White (1972).

<sup>54</sup> Oltre agli studi di F.J. Exler sull'epistolografia – cfr. Exler (1923) –, White prende come riferimento lo studio di Mullins (1962), pp. 46-54.

<sup>55</sup> Hauken (1998), p. 260.

<sup>56</sup> Cfr. Fournet (1993), p. 224: «La lettre et la pétition sont pourtant deux genres distincts avec leur diplomatique propre». Cfr. Martin (2007b), pp. 662-663.

<sup>57</sup> Bureth (1979).

<sup>58</sup> Se non per un breve excursus, all'ultimo capitolo, sul ruolo delle donne che compaiono nelle petizioni da lui esaminate. Il testo, che non è stato predisposto per la stampa e la pubblicazione, è a tratti estremamente arduo da leggere e consultare, fitto com'è di rimandi a diverse elencazioni e numerazioni interne che non esplicitano di volta in volta la sigla di edizione

appaiono alcuni repertori il cui oggetto è circoscritto: un elenco delle petizioni del III<sup>p</sup> stilato da G. Tibiletti<sup>59</sup>, un repertorio di C. Balconi<sup>60</sup> per i documenti risalenti al regno di Augusto, con un paragrafo dedicato alle petizioni. All'inizio degli anni 80 J.D. Thomas<sup>61</sup> nel suo studio dedicato all'epistratego incluse una dettagliata lista delle petizioni rivolte a questa figura amministrativa, A. Łukaszewicz<sup>62</sup> compilò un elenco delle petizioni riguardanti furti nel periodo romano, mentre un elenco di proteste per assegnazione di liturgie fu presentato da Lewis<sup>63</sup> nel suo noto studio sui servizi pubblici obbligatori. R. Haensch<sup>64</sup> nel 1994 ha elencato e studiato quei documenti che contengono tracce e testimonianze di pratiche di ricezione, esame e disbrigo delle petizioni da parte delle cancellerie centrali della provincia romana, in relazione quindi a prefetto, *iuridicus*, *idios logos* e altri funzionari di alto grado. Del 1997 è la dissertazione di dottorato di R. Harper<sup>65</sup> che compie un'analisi della lingua e della retorica delle petizioni, dall'inizio dell'epoca tolemaica al IV<sup>p</sup>, con particolare interesse all'uso del linguaggio simbolico in rapporto al potere istituzionale. Elenchi di petizioni indirizzate a ufficiali militari sono stati presentati da Daris<sup>66</sup>, Melaerts<sup>67</sup>, Alston<sup>68</sup> e Whitehorne<sup>69</sup>: di queste liste quella di Melaerts è la più precisa per quanto riguarda l'indicazione del tipo di documenti e del loro contenuto. B. Kelly<sup>70</sup> nel suo esteso studio che affronta vari aspetti dei contenziosi nell'Egitto greco-romano ha elencato le petizioni dell'epoca del principato (fino al 284<sup>p</sup>) applicando la distinzione tra petizioni che

---

dei papiri, la loro data, e soprattutto il soggetto e la materia di ciascun documento.

<sup>59</sup> Tibiletti (1974), part. pp. 48-51: non tiene conto di testi troppo frammentari o dubbi.

<sup>60</sup> Balconi (1976), p. 207 e ss..

<sup>61</sup> Thomas (1982), pp. 143-149.

<sup>62</sup> Łukaszewicz (1983), p. 107 e ss.: è l'edizione di SB XVI 12951 seguita da un elenco di 96 petizioni per furto, vale a dire buona parte di quelle che erano già pubblicate nel 1983. Anche nell'edizione di P.Athen. 32, p. 227 e ss., si trova una piccola sinossi di denunce per furto con le relative formule di richiesta.

<sup>63</sup> Lewis (1982); 2<sup>a</sup> edizione Lewis (1997).

<sup>64</sup> Haensch (1994).

<sup>65</sup> Harper (1997).

<sup>66</sup> Daris (1964) pp. 156-157. Si noti che BGU I 81 cita a p. 156 non è una petizione ma una ricevuta riguardante un approvvigionamento di grano indirizzata a un decurione da un impiegato di un villaggio.

<sup>67</sup> Melaerts (1994) p. 99 e ss.

<sup>68</sup> Alston (1995) pp. 88-91.

<sup>69</sup> Whitehorne (2004) p. 161 e ss. La lista di Whitehorne è dichiaratamente un completamento di quella di Alston, e in alcuni casi ripropone le stesse imprecisioni nell'indicazione del tipo di documenti citati (cfr. P.Oslo II 30 che è una dichiarazione con cui un uomo garantisce che una donna comparirà in giudizio: la forma di questo documento si distingue nettamente da quella delle petizioni, con un esordio del tipo ὁ δεῖνα τῷ δεῖνι ὁμολογῶ.). Whitehorne sembra ignorare il contributo di Melaerts.

<sup>70</sup> Kelly (2011).

riguardano dispute e quelle senza dispute. Delle prime dà un elenco dettagliato in forma di tabella (sono elencate secondo l'ordine alfabetico di sigla di pubblicazione), delle seconde un elenco più sommario: questo include sia documenti che non riguardavano liti tra privati, bensì altri tipi di problemi e rivendicazioni fatti presenti dai petenti, sia documenti lacunosi, identificabili come petizioni ma le cui premesse e finalità risultano incerte<sup>71</sup>. Per i periodi più tardi, B. Kramer<sup>72</sup> ha stilato un elenco delle petizioni dal 284<sup>p</sup> alla fine del IV<sup>p</sup>, e J.-L. Fournet e J. Gascou<sup>73</sup> hanno repertoriato quelle dal V<sup>p</sup> al VII<sup>p</sup>.

Come notava Bureth<sup>74</sup>, la principale fonte di informazioni e considerazioni in merito al formulario delle petizioni sono i commenti che corredano le edizioni delle petizioni, grazie ai confronti che ogni editore ha inevitabilmente occasione e necessità di compiere intraprendendo la lettura di testi spesso frammentari. Ma il bisogno di panoramiche generali sull'argomento affiora di frequente da questi stessi articoli, che per lo più si limitano a *nominare* i fondamentali ma in certi casi 'datati' scritti di argomento giuridico di Mitteis, Wilcken, Taubenschlag<sup>75</sup>, e alcuni dei repertori da me prima ricordati.

I propositi della presente ricerca sono la catalogazione e il vaglio delle petizioni su papiro dall'inizio della dominazione romana in Egitto fino alla fine del III<sup>p</sup>, e l'analisi del linguaggio e del formulario ivi utilizzati. In relazione all'esame del formulario e a una sua classificazione non possono esser tralasciate considerazioni sugli argomenti delle denunce, sulle procedure, sul ruolo dei diversi funzionari interpellati. Il primo obbiettivo è ovviamente cercare di identificare espressioni o altri aspetti ricorrenti nel genere che permettano una più esatta integrazione, contestualizzazione e collocazione cronologica di testi frammentari già pubblicati o di futura scoperta, e che consentano di escludere frammenti mal classificati o di rivedere interpretazioni di termini, espressioni e situazioni. Per individuare delle costanti si esamineranno quindi le componenti formulari dei documenti, di volta in volta segnalando le varianti e anche i documenti che presentano tratti singolari, affrontando alcuni testi con un discorso più esteso. I tipi fondamentali delle formule di richiesta furono già identificati e discussi da Mitteis in studi sulle procedure delle petizioni che mantengono ancora oggi la loro utilità<sup>76</sup>; ma se quelli da lui nomina-

---

<sup>71</sup> Kelly non evidenzia le distinzioni interne al secondo elenco.

<sup>72</sup> Kramer (1987), pp. 143-161.

<sup>73</sup> Fournet - Gascou (2004).

<sup>74</sup> Bureth (1979), p. 3.

<sup>75</sup> Frequenti sono i rimandi a Taubenschlag (1955), opera che, come puntualizzato da Rupprecht (1999), p. 114, è «ancora totalmente ricondotta a categorie giusromanistiche». Negli ultimi anni si sono moltiplicati i contributi che correggono e ridefiniscono vari aspetti della trattazione di Taubenschlag.

<sup>76</sup> Mitteis (1895), pp. 564-592; Mitteis (1910); Mitteis (1912), pp. 12-44.

ti possono essere dei buoni esempi di massima, in un insieme di centinaia di documenti rimasti si notano centinaia di varianti (che fanno capo certamente ad ancora più varianti che dovettero esistere in antichità) che pur restando per lo più dentro gli schemi noti ne testimoniano rielaborazioni o evoluzioni linguistiche. Proprio una registrazione ragionata delle varianti e dell'evoluzione delle formule permette e può permettere di acquisire informazioni sull'evoluzione delle formule attraverso i secoli, i rapporti tra queste e l'evoluzione della lingua, sulla percezione del valore che gli stessi redattori o amministratori attribuivano alle espressioni di questi documenti, e sulla libertà che era concessa agli utilizzatori del sistema. Preme qui individuare le soluzioni di continuità nelle procedure amministrative e nelle pratiche di redazione e gli elementi di continuità in pratiche che attraversano un'evoluzione.

Avremo modo di osservare che un problema che spesso ha stimolato l'interesse degli studiosi è stato quello di stabilire in base a quale definizione di competenze venissero interpellati di volta in volta diversi funzionari e ufficiali, e come tale questione si intrecci con l'esame del lingua e delle formule: congetture sull'originario destinatario di molti documenti frammentari si sono fatte in base all'argomento della denuncia, alle formule riverenziali, o anche a singole espressioni dell'oggetto della richiesta. Ma fin da principio va detto che gli indizi formulari sono da valutare con cautela – vedremo che l'oggetto della richiesta, che per le denunce di crimini è di solito molto sintetico, raramente da solo permette di chiarire i dettagli delle procedure che sarebbero state messe concretamente in atto dall'amministrazione – e d'altra parte, se ci si vuole basare sugli argomenti delle denunce, non è facile identificare questione che non potesse in assoluto essere presentata a qualunque livello dell'amministrazione giudiziaria, dallo stratego al prefetto (ancóra in quest'epoca non c'è netta distinzione fra giustizia penale e amministrativa<sup>77</sup>), ma ciò non vuol dire che una carica valesse un'altra e che le scelte fossero casuali; tutt'altro: quando presa in considerazione nel suo contesto, ogni petizione aveva un fine ben preciso e conseguenze stabilite.

## Cosa si intende per 'petizioni'?

Nel contesto degli studi papirologici si definiscono comunemente e genericamente come 'petizioni' tutti quei documenti ufficiali in cui una persona o un gruppo di persone richiedevano un intervento delle autorità pubbliche sia per aver subito torti e danni da terzi, sia col fine di ottenere

---

<sup>77</sup> Cfr. Di Bitonto (1967), p. 6: «nei papiri processo e intervento amministrativo sono visti come atti della stessa natura».

aiuto, assistenza o facilitazioni in situazioni di difficoltà non cagionate da dolo o colpa di alcuno<sup>78</sup>. Questa varietà di motivazioni e di richieste ha fatto sì che gli studiosi di volta in volta per singoli documenti abbiano utilizzato numerosi altri termini, come in italiano *denuncia*, *citazione*, *reclamo*, *istanza*, *supplica*<sup>79</sup> o semplicemente *richiesta*; *claim*, *complaint*, *application* in inglese; *Eingabe*, *Anzeige*, *Klageschrift*, *Beschwerde* in tedesco; *plainte* in francese. L'uso del termine unico *petizione* – e del corrispondente lemma nelle altre lingue mutuato dal linguaggio giuridico latino – ben si adatta a un sovrainsieme di documenti che in linea di massima possono presentarsi con impostazione, forma, finalità simili, e che per questo, nonostante le condizioni frammentarie o le difficoltà di lettura, si possono agevolmente classificare come petizioni in attesa di approfondire i dettagli di ciascun testo<sup>80</sup>. Ma va tenuto presente che, non essendosi sviluppato a partire da un fenomeno circoscritto e immutato, ma essendo il risultato di secoli di diverse riflessioni giuridiche e storiche, il termine è stato usato senza una definizione che circoscriva *perfettamente* i limiti di quelle tipologie di documenti che gli studiosi di papirologia e del diritto antico negli ultimi due secoli hanno chiamato 'petizioni'.

La pluralità di nomi che sono stati assegnati alle antiche domande di giustizia riflette la mancanza negli stessi papiri di parole univoche per chiamare questo tipo di documenti e di un lemma più specializzato come il latino *petitio*. Tale antica incertezza terminologica è in parte imputabile alla già menzionata assenza di una vera scienza giurisprudenziale in ambito greco-egiziano<sup>81</sup>. Possiamo osservare che in genere il lessico amministrativo tolemaico tendeva a distinguere tra *enteuxis*, *hypomnema* e *proangelma*:

il termine *enteuxis*, che etimologicamente sarebbe più univoco di altri per chiamare una petizione, si specializzò in epoca tolemaica per indicare solo una precisa forma di richiesta indirizzata al re e che col tempo divenne sempre meno produttiva<sup>82</sup>; Collomp<sup>83</sup>, notava che la differenza tra *l'enteuxis* e lo

<sup>78</sup> Cfr. Cavassini (1955), p. 299.

<sup>79</sup> Bisogna puntualizzare che, considerato il valore convenzionale delle formule patetiche e gli automatismi osservabili nel disbrigo delle petizioni a tutti i livelli, il termine 'supplica' si rivela inadatto a rappresentare la natura delle richieste di giustizia del periodo del principato; cfr. *infra* p. 223 e p. 520.

<sup>80</sup> Usiamo la parola nel significato originario e tecnico, anche se nel linguaggio comune contemporaneo, in italiano come in inglese, per 'petizione' si intende ormai solo quell'istanza presentata da un congruo numero di cittadini per chiedere determinati provvedimenti legislativi.

<sup>81</sup> Cfr. il rilievo di Jakab (2008), p. 298: «Es sei bemerkt, dass die Bezeichnung „Petition“ in der Papyrologie nach äußerlichen Merkmalen verliehen wird, die jedoch juristisch (je nach Inhalt) vielerlei bedeuten kann».

<sup>82</sup> *L'enteuxis* divenne progressivamente più rara già durante i secoli del governo tolemaico: anche non tenendo conto del centinaio di *enteuxeis* di Magdola rimane non poche petizioni al re tra il 260<sup>a</sup> e la fine del III<sup>a</sup>, mentre del I<sup>a</sup>, esclusivamente nella prima metà, sono rimasti ben pochi



*hypomnema* di epoca tolemaica risiedeva più nel carattere formale che nel contenuto<sup>84</sup>: l'*enteuxis*, la petizione al re, aveva prescritto analogo a quello delle epistole<sup>85</sup> – dativo e nominativo, col destinatario in prima posizione, ma con la distintiva posizione del saluto a separare il mittente: τῷ δεῖνι χαίρειν ὁ δεῖνα – e un corpo bipartito, con l'esposizione del caso introdotta da ἀδικοῦμαι e una richiesta introdotta da δέομαι. Questa forma non troverà continuazione nelle richieste ufficiali inviate alla più alta carica della provincia romana<sup>86</sup>, mentre la parola ἐντεῦξίς, che resterà di uso raro, ricompare significativamente per chiamare alcune richieste indirizzate al prefetto<sup>87</sup> – quelle che ci sono pervenute sono perlopiù riportate in copia all'interno di documenti che riassumono i relativi procedimenti – e nelle quali il prescritto ha la forma τῷ δεῖνι ὁ δεῖνα, coi nomi del prefetto al dativo, senza alcuna titolatura, seguiti dal nominativo del mittente, senza χαίρειν: cfr. per esempio P.Oxy. XXII 2349 (70P) (richiesta di nomina di un *procurator* da parte di un legionario, molto frammentaria), P.Flor. I 55 (88P) (richiesta di avvio procedimento di ἐμβαδεία), PSI XII 1237 *recto* r. 16 (162P) (notificazione per un procedimento di ἐμβαδεία).

Lo *hypomnema*, la petizione ai funzionari, aveva il tipico prescritto τῷ δεῖνι παρὰ τοῦ δεῖνος, una esposizione solo occasionalmente iniziata da ἀδικοῦμαι, e la richiesta introdotta da ἀξιῶ: scomparso l'ἀδικοῦμαι introduttivo questa forma resterà nettamente prevalente nelle petizioni di epoca romana<sup>88</sup>.

Il *prosangelma* del III<sup>a</sup>, come descritto da Préaux e Hombert<sup>89</sup> che ne proposero come un esempio tipico P.Hib. I 36, rappresentava la semplice notifica di un fatto delittuoso a funzionari di polizia: in cima compariva la data, e di seguito la parola προσαγγέλλει era anteposta al nome del destinatario al dativo e al nome del mittente al nominativo, introducendo la breve esposizione del caso e la stima del danno, senza richiesta di intervento. Dalla fine del III<sup>a</sup> in

documenti classificabili come *enteuxeis*, e pochi di più nel secolo precedente. Ma in parte questa sproporzione potrebbe anche essere dovuta soltanto alla casualità delle condizioni di conservazione dei resti papiracei. Dobbiamo pensare che non a caso O. Guéraud (1931) si limitò a esaminare le *enteuxeis* del III<sup>a</sup>, considerando quanto 'sfilacciato' si presentava il quadro dei secoli seguenti; oltre ai repertori di Di Bitonto (1967), cfr. ora estesamente Baetens (2020).

<sup>83</sup> Collomp (1926), pp. 56-57; sull'*enteuxis* cap. 2; sullo *hypomnema* cap. 1.1.

<sup>84</sup> Cfr. Schubart (1918), p. 189.

<sup>85</sup> In generale sul formato delle lettere greche cfr. Ziemann (1910); Exler (1923).

<sup>86</sup> Wilcken in APF 12 (1937), p. 101 n. 2 (= BL III 158) ipotizzava che l'esposizione della petizione riportata in P.Ross.Georg. V 22 (245-247P) potesse iniziare al r. 7, lacunoso, con ἀδικοῦμαι: ciò si può certamente escludere per una petizione del III<sup>a</sup>.

<sup>87</sup> Cfr. Bastianini (1988), pp. 586-587. Alla lista della nota 25 è da aggiungere P.Oxy. XLIII 3110 (c.a 253-257P), un testo molto lacunoso di natura incerta. Cfr. più avanti tra i documenti esclusi.

<sup>88</sup> Per osservazioni sull'origine di questa forma di indirizzo, comune a molti altri tipi documentari, e sulla sua evoluzione cfr. Martin (2007b).

<sup>89</sup> Hombert - Préaux (1942), p. 259 e ss.

poi quest'ultimo tipo di documenti comincia a confondersi con lo *hypomnema*, e per il II<sup>a</sup> Préaux e Hombert descrivono – prendendo a esempio P.Tebt. III.1 798 – un secondo tipo di '*proselma*' con una forma che in realtà coincide perfettamente con quella dello *hypomnema*, poiché vi si richiede in modo esplicito (ἄξιῶ) un qualche intervento del funzionario. Per quanto il verbo *προσαγγέλλω* rimanga come introduzione alla richiesta in alcune petizioni a funzionari minori e nonostante che vari documenti del II<sup>a</sup><sup>90</sup> vengano al loro interno definiti *προσάγγελμα* o *προσαγγελία*, bisogna concordare con Hengstl quando precisa che il 2° tipo di '*proselma*' non può formalmente essere distinto dallo *hypomnema*<sup>91</sup>. Per lo stesso motivo A. Di Bitonto mette da parte la distinzione tra *proselma* e *hypomnema* e svolge così una trattazione unitaria, avendo constatato<sup>92</sup> che dal II<sup>a</sup> mancano i presupposti per tale inquadramento<sup>93</sup>. Riesaminando sistematicamente la questione, Baetens<sup>94</sup> ha verificato che i tardi *proselmata* e i tardi *hypomnemata* 'espliciti' formalmente non si differenziano sotto alcun aspetto, ma evidenzia che «it cannot be denied that the explicit later *προσαγγέλματα* constitute a rather homogenous group of texts: they all appear to concern criminal acts, and most of them are addressed to the komogrammateus or police». A. Di Bitonto riteneva poi di poter riconoscere una sorta di *contaminazione* tra *proselma* e *hypomnema* nei pochi documenti che hanno la domanda introdotta da *ἐπίδιδωμι/προσαγγέλλω ὅπως*, che nel suo repertorio si situano tutti nel II<sup>a</sup> tranne uno, risalente all'inizio del I<sup>a</sup>. Di Bitonto stimava che il fenomeno fosse limitato a quel periodo perché non avendo preso in considerazione e analizzato le petizioni di epoca romana non notò che *προσαγγέλλω* si potrebbe trovare anche nel tardo I<sup>a</sup> in BGU IV 1061<sup>95</sup> e P.Oxy. XII 1465<sup>96</sup>, se giuste le datazioni assegnate nelle

---

<sup>90</sup> Cfr. Baetens (2020), pp. 210-211.

<sup>91</sup> Hengstl (1997), pp. 270-271; in seguito il punto di vista di Hengstl è stato analiticamente affrontato da Baetens (2020), pp. 197-218, il quale, pur avendo meritatamente fatto ordine sulla questione, è eccessivamente tranchant quando dice (p. 207) che «not a single scholar has really questioned Hombert & Préaux's method or criticised their conclusions»: sebbene meglio articolate e supportate da una dettagliata analisi di tutti i documenti, le sue conclusioni sul *proselma* non sono così radicalmente diverse da quelle di precedenti commentatori, come Hengstl e Di Bitonto.

<sup>92</sup> Di Bitonto (1968), p. 72.

<sup>93</sup> L'impostazione di Préaux e Hombert veniva invece riproposta da Parca (1985); ma cfr. i successivi rilievi e considerazioni di Baetens (2020), pp. 208-209, 216-217.

<sup>94</sup> Baetens (2020), part. p. 215.

<sup>95</sup> BGU IV 1061 e BGU IV 1060 venivano assegnati all'epoca augustea senza incertezze dall'*ed.pr.* Schubart: accomunati da una scrittura simile, entrambi contengono in diversi punti la data del 16° anno di un sovrano non specificato. Mancando altri riferimenti all'epoca post-tolemaica interni al testo, sembra che Schubart optasse per una collocazione nel regno di Augusto primariamente per ragioni paleografiche, e non per altre specifiche informazioni d'archivio: come altri papiri pubblicati in BGU IV e successivi volumi, questi due papiri provengono dai

vecchie edizioni (ma in effetti si può essere scettici sulla loro 'tardività'), e soprattutto che ἐπιδίδωμι ὅπως, talora in connessione con ἀξιῶ, nei secoli seguenti si riproporrà più volte come introduzione a quella sezione che funge da 'domanda'. Più che una 'contaminazione', che non poteva perdurare per così tanti secoli una volta scomparso il modello del vero *proselma*, dal punto di vista della *forma* questo tipo di introduzione alle richieste conclusive rappresenta piuttosto una struttura che occasionalmente alcune petizioni condividono con dichiarazioni e notifiche amministrative<sup>97</sup> quando a queste si avvicinano come finalità. Dal punto di vista della *funzione* infatti le petizioni con ἐπιδίδωμι ὅπως *da solo* (senza ἀξιῶ) lasciano emergere per un lungo periodo, sia in epoca tolemaica che romana, uno scopo che è molto vicino a quello dell'originario *proselma*, cioè quello di notifica a funzionari di polizia di grado subordinato e a funzionari della *kome*, come suggeriscono poche ma significative petizioni del I<sup>a</sup><sup>98</sup> e alcune altre<sup>99</sup> che nei secoli seguenti provengono

---

*cartonnages* da Abusir el-Meleq, ma chiaramente non sono di quel numero di documenti di origine Alessandrina ed epoca Augustea che andarono a formare una buona parte di quegli involucri, bensì, come tanti altri dei BGU IV, furono redatti in Eracleopolite e precisamente a Busiris. I documenti dallo stesso imprecisato numero di *cartonnages* di Abusir el-Meleq pubblicati in BGU IV e che furono scritti in Eracleopolite sono sia di epoca Augustea, sia di precedenti decenni nel I<sup>a</sup>. Sul problema dell'origine di questi frammenti e sui dubbi riguardo alla quantità di *cartonnages*, cfr. l'attento esame di Salmenkivi (2002), pp. 28-36. Sebbene all'inizio dell'epoca romana la conservazione di termini tipici dell'epoca tolemaica non sia sorprendente, oltre alla formula προσαγγέλλω σοι di BGU IV 1061, 4, tipicamente tolemaica e qui rivolta a un ipostratego, carica ben attestata con funzioni di polizia alla metà del I<sup>a</sup> (cfr. comm. a P.Rain.Cent. 50, 9 e P.Herakl.Bank. 1 b, 11), un altro elemento che indirizza verso il periodo tolemaico è l'espressione [ε]ἰς τὸ βασιλικὸν ἐκφόρια in BGU IV 1060, 30: l'unico altro papiro sicuramente di epoca romana che in Egitto contiene l'espressione τὸ βασιλικόν è P.Wash.Univ. II 72, II.11, che riporta un testo di tipo letterario o paraletterario su norme di ambito culturale e che doveva originariamente essere stato concepito in epoca tolemaica (cfr. i comm. in nota alle tre edizioni del testo); mentre la stessa espressione è attestata centinaia di volte prima del 50<sup>a</sup> e soprattutto prima del I<sup>a</sup>. Altro indizio di antichità per BGU IV 1060 è l'impiego del verbo ἀποβιάζομαι, usato in altri papiri solo in epoca tolemaica: cfr. *infra*, p. 339 n. 117. Per BGU IV 1060 e BGU IV 1061 non escluderei quindi una data tolemaica, più probabile rispetto all'epoca Augustea: ipoteticamente il 16° anno potrebbe essere di Cleopatra VII, cioè 37/36<sup>a</sup>, o ancor meglio di Tolomeo Aulete, cioè 66/65<sup>a</sup>.

<sup>96</sup> Quest'ultimo, datato dall'*ed.pr.* su base paleografica tra il regno di Tolomeo Aulete e la prima età Augustea, è compreso anche nello studio di A. Di Bitonto del 1976. Cfr. *infra*, p. 656.

<sup>97</sup> Per ulteriori confronti v. *infra*, part. p. 537 e ss., la sezione sulle formule di richiesta.

<sup>98</sup> P.Stras. VI 521, P.NYU II 3 = SB VI 9150, BGU XIII 2239, P.Ryl. II 135, BGU IV 1105, SB XX 15077; Cfr. *infra*, p. 535 e ss. e le osservazioni sulle denunce presentate a ufficiali di villaggio, p. 1232 e ss. Su P.Lond. II 361 *recto* (p. 169) cfr. *infra*, p. 537.

<sup>99</sup> Cfr. *infra*, p. 537. Cfr. Bureth (1979), pp. 101 e 162. Con la formula δι[ὸ] ἀναφέρο[μ]εν διὰ ἀναφορᾶς, ἵνα εἰδῆς BGU IV 1201, da Busiris (Eracleopolite), n. 13 nel repertorio di Bureth e citato per la formula a p. 101, non è una petizione ma piuttosto un rapporto inviato da alcuni sacerdoti a una carica superiore: il superiore viene informato sull'incendio e sui danneggiamenti a un tempio. Pur prendendolo in considerazione per vari aspetti nei capitoli che seguiranno, ho ritenuto di dover escludere questo documento dal mio elenco di petizioni; cfr. *infra*, p. 51.

dall’Arsinoite<sup>100</sup>.

In tutto l’insieme delle petizioni di epoca romana la caratteristica struttura della petizione tolemaica, bipartita in esposizione e richiesta, rimane la norma; tuttavia non accade più che l’esposizione dei fatti in caso di denuncia di torti e violazioni venga introdotta da ἀδικοῦμαι, pratica formulare che certo aveva il vantaggio di chiarire subito la natura dei documenti, ma già oscillante in epoca tolemaica sia per le *enteuxeis* al re sia per gli *hypomnemata* ai funzionari<sup>101</sup>. Per quanto riguarda la richiesta introdotta da δέομαι, l’unico caso all’inizio dell’epoca romana è SB III 6663, del 6/5<sup>a</sup>; a Ossirinco alla fine del I<sup>p</sup> δέομαι caratterizza un gruppo di richieste di indennizzo per grano ‘requisito’, che però si distinguono per forma e motivazioni dalle petizioni in senso stretto, poiché sono dichiarazioni giurate, tutte uguali, standardizzate e legate a una precisa questione amministrativa<sup>102</sup>. Dopo qualche attestazione all’inizio del II<sup>p</sup> δέομαι comincia a comparire con maggiore frequenza dopo la metà del secolo, soprattutto in petizioni ad alti ufficiali in cui si chiede di ordinare di scrivere a funzionari sottoposti: cfr. ad esempio P.Oxy. IV 718 (179-181<sup>p</sup>) all’epistratego (δέομαι, εἰάν σοι δόξη, γράψαι τῷ τοῦ νομοῦ στρατηγῷ...) e il prospetto di questi casi *infra*, p. 539 e ss.

Nei suoi studi sulle petizioni tolemaiche al re e ai funzionari A. Di Bitonto suddivide e articola la trattazione in *istanze* e *richieste*<sup>103</sup>: per la studiosa una ‘istanza’ è la denuncia di una ingiustizia subita e quindi di una violazione; nelle ‘richieste’, meno numerose rispetto alle istanze, si richiedono benefici, protezione, esenzioni perché ci si trova in una determinata situazione senza la responsabilità di terzi, e quindi non si chiedono indagini, processi o convocazioni di accusati. In italiano le due parole non hanno un significato così definito e univoco che permetta di attribuirle a due categorie contrapposte; e nel linguaggio giuridico talvolta con ‘istanza’ si intende la richiesta a carattere preparatorio e processuale, e più raramente la domanda giudiziale. Espressioni più adatte per la distinzione proposta da Di Bitonto sarebbero ‘querela’ in antitesi a ‘richiesta di tutela’ o ‘richiesta amministrativa’. Scelta dei termini a parte, la stessa studiosa precisa che la distinzione tra le due categorie trova maggiori motivazioni nella più antica epoca tolemaica, quando c’erano anche marche formali come ἀδικοῦμαι a segnalare che il postulante aveva ricevuto un’ingiustizia, mentre successivamente tutte le petizioni tendono a omologarsi da un punto di vista formale.

<sup>100</sup> Anche i casi di petizioni con ἐπίδωμι ὅπως segnalati da A. Di Bitonto sono tutti dell’Arsinoite. I casi con προσγγέλλω ὅπως si dividono invece tra Arsinoite e Ermopolite.

<sup>101</sup> Cfr. Di Bitonto (1968), p. 68; Baetens (2020), pp. 173-175.

<sup>102</sup> Su questi P.Oxy. cfr. *infra*, p. 50.

<sup>103</sup> Di Bitonto (1967), p. 12 e ss.; Di Bitonto (1968), p. 75 e ss.

Fino alla fine del I<sup>p</sup> per definire le petizioni prevalgono parole come ὑπόμνημα e, meno frequentemente, ἀναφόριον, che possono riferirsi anche a molti altri tipi di documenti: per entrambi cfr. *infra*, p. 1104, il prospetto dei nomi che all'interno delle petizioni sono assegnati a questo genere di testi e quindi la frequenza dei due termini. ὑπόμνημα è un sostantivo molto generico che all'interno della pratica amministrativa sta a indicare più tipi di documenti che noi riconosciamo avere funzioni nettamente diverse<sup>104</sup>: il termine rimane infatti legato al vago senso etimologico di 'promemoria', che ovviamente si può ben adattare a un atto scritto di qualsiasi natura, e, come detto, fin dall'epoca tolemaica tendeva a coincidere con un aspetto formale del prescritto che tende poi a prevalere nella stesura di svariate comunicazioni ufficiali all'amministrazione, siano denunce o dichiarazioni o atti contrattuali, o anche comunicazioni degli stessi funzionari<sup>105</sup>. Alla fine della prima metà del II<sup>p</sup> i termini ἀναφόριον e ὑπόμνημα vengono scalzati dal repentino diffondersi del termine βιβλίδιον risemantizzato sul latino *libellum* per indicare il concetto di 'petizione'<sup>106</sup> probabilmente in seguito al modellamento sulla terminologia utilizzata in editti o altri atti normativi tradotti dal latino, e in genere alla maggiore penetrazione della terminologia del diritto romano in quel periodo in ambito provinciale<sup>107</sup>.

## Delimitazione del materiale analizzato

Nella presente analisi non sono comprese denunce di morte<sup>108</sup>, richieste di

---

<sup>104</sup> Wolff (1970), p. 114 e ss., sul concetto e la forma dello *hypomnema*, uso e diffusione, interpretazione storico-sociale e classificazione, ma solo in relazione ad accordi privati, contratti, affitti, e relative registrazioni. Per una sintesi esaustiva dei vari significati del termine cfr. Quenouille (2019) e il relativo lemma da lei curato nel *neues Fachwörterbuch* online.

<sup>105</sup> Cfr. Mitteis (1912), pp. 57-58.

<sup>106</sup> Cfr. *infra*, p. 1106. Per il prospetto generale delle definizioni dei documenti utilizzati nelle stesse petizioni cfr. *infra*, p. 1104 e ss. Cfr. Bureth (1979), pp. 9-10. Erroneamente un caso di sinonimia tra *hypomnema* e *biblidion* nel III<sup>p</sup> è individuato nell'*ed.pr.* di P.Oxy. XLIII 3094, comm. al r. 20: il termine *hypomnema* usato al r. 22 in relazione al funzionario di nome Agrippa, non meglio identificato, non può essere equivalente al termine *biblidion*, anch'esso usato nella stessa lettera: proprio il fatto che i due diversi termini siano accostati nella frase ai rr. 21-22 per far riferimento a due distinti documenti emanati da due diversi funzionari (il prefetto Heraclitus e Agrippa) sembra voler confermare che lo *hypomnema* "di Agrippa" sia una forma di resoconto di udienza – così Kelly (2011), p. 90 – o in alternativa un rapporto/resoconto/dossier "ad Agrippa" (leggendo un dativo Ἀγρίππᾳ al r. 22 invece che un genitivo), piuttosto che essere un «supporting argument» (così l'*ed.pr.*, comm. a rr. 13-15) dell'ipotesi che lo *hypomnema* "esposto" menzionato ai rr. 14-15 sia una petizione.

<sup>107</sup> Per alcune considerazioni sui fenomeni di risemantizzazione influenzati dal latino cfr. Dickey (2003); Mascellari (2016a), part. pp. 502-521.

<sup>108</sup> Montevecchi (1988a), p. 180: «non abbiamo notizia di limiti obbligatori per la denuncia [di morte], che parrebbe, a tutta prima, essere volontaria, e avere come scopo unicamente lo sgravio fiscale». Questo ci pare confermato anche solo dal fatto che, mentre la morte è un fenomeno

registrazione in genere, richieste di concessione di terreni o attività, domande di ammissione all'efebia, domande per distribuzione di cereali<sup>109</sup>, dichiarazioni amministrative<sup>110</sup>, istanze di apertura di testamento<sup>111</sup>, e notifiche di vario tipo<sup>112</sup> – documenti che spesso condividono con le petizioni in senso stretto la forma ipomnemata – ma solo quei documenti con cui si chiede un intervento dell'autorità in casi di contenziosi di vario tipo o in situazioni di oggettiva difficoltà; una corrispondente delimitazione (riassumibile nella nozione di richiesta di giustizia o domanda di tutela giudiziaria) è riconoscibile nei repertori di Cavassini, Di Bitonto, Bureth, nella suddivisione per argomenti di Montevecchi (1988a), così come più recentemente nello studio di Baetens (2020), che giustamente pone l'accento sulla 'non-ordinarietà' delle situazioni che portano a presentare una petizione<sup>113</sup>. Il limite di tutti questi nostri tentativi di definizione risiede, come detto, nell'assenza nell'antichità di una omogenea definizione della tipologia documentaria e nella mancanza di una sempre netta distinzione delle relative procedure, almeno sul lungo periodo,

---

universale e quindi frequente, le denunce di morte rimaste sono relativamente poche rispetto al totale dei documenti; questo carattere di volontarietà le avvicinerrebbe talvolta alle petizioni anche nella formulazione di una richiesta con ἀξιώ, con cui si richiede espressamente che la persona deceduta sia cancellata dalla lista dei contribuenti e posta in quella dei defunti. Ma si può prendere in considerazione anche l'ipotesi che questi documenti venissero distrutti molto in fretta dopo la registrazione: cfr. introduzione a C.Pap.Gr. II (Casarico 1985).

<sup>109</sup> Indirizzate a ufficiali cittadini specificamente preposti, che siano richieste di iscrizione negli specifici registri o richieste di correzione di esclusioni per errore, cfr. P.Oxy. XL 2892-2922, del cosiddetto 'Corn Dole Archive'.

<sup>110</sup> Cfr. i *libelli* della cosiddetta persecuzione deciana, i quali, condividendo la forma ipomnemata e la richiesta conclusiva rivolta agli ufficiali incaricati dei controlli, assolvono la funzione di certificati di compiuto sacrificio: erano esattamente definiti come *libelli* da Cipriano, *epist.* XXX, 3, *adversus eos qui se ipsos infideles inlicita nefariorum libellorum professione prodiderant*; ma non sorprendentemente P.Oxy. LVIII 3929, uno di questi certificati di sacrificio, reca sul *verso* la specificazione ἀπογρ(αφή) Ἀμοιῖτᾶ μητρ(ρὸς) Τααμόιτ(ος). Sulle certificazioni di sacrificio uno dei più recenti contributi, con relativi rimandi all'ampia bibliografia, è di Schubert (2016).

<sup>111</sup> Normalmente rivolte allo stratego del nomo, regolarmente competente e che espletava la procedura come atto dovuto. Nel presente repertorio includo però BGU II 448, che è una petizione al prefetto per richiedere una procedura di apertura di testamento da far espletare allo stratego, per una 'complicazione' della procedura di cui ci sfuggono gli esatti motivi, sebbene si possano formulare varie ipotesi; cfr. *infra*, p. 919.

<sup>112</sup> Cfr. la delimitazione data da Avogadro (1935), p. 131 alla ricerca sulle ἀπογραφαί di proprietà, che con le dichiarazioni di censimento, dichiarazioni di nascita e dichiarazioni di morte hanno in comune la forma di ὑπόμνημα e il termine ἀπογραφή come denominazione.

<sup>113</sup> Baetens (2020), pp. 6-8. La definizione di Baetens che sottolinea il concetto di 'out of the ordinary' oltre che il concetto di 'difficoltà' è anch'essa utile a livello empirico per la raccolta del materiale da confrontare e analizzare, ma, come ammesso da Baetens (p. 11), anch'essa si presta o si potrebbe prestare a discussioni – sia nella teoria sia nella cernita pratica di alcuni tipi di documenti a fini di studio – per l'identificazione dei precisi contorni del concetto di 'ordinarietà'. In certi casi può non essere immediatamente chiaro se la produzione di un certo documento fosse legata a una situazione 'non ordinaria' o a una 'difficoltà'.

sebbene si assista nel corso dei secoli a un progressivo raffinamento delle distinzioni tra diverse procedure e tipi documentari (in una qualche misura anche terminologiche), ovviamente sotto la spinta di migliorare l'efficienza organizzativa delle istituzioni governative, e sotto la spinta (nel corso di un lunghissimo periodo) dell'evoluzione della scienza giuridica antica. È significativo che perfino nel contesto della giurisprudenza romana la definizione di *petitio* non abbia nel complesso contorni perfettamente definiti (sia a livello terminologico che procedurale), così come il termine *libellus*, che si poteva talvolta applicare sia a querele sia a dichiarazioni<sup>114</sup>. In aggiunta alla situazione di partenza che induce alla produzione della petizione (quindi il suo 'argomento'), un aspetto che accomuna i documenti della tipologia che intendiamo analizzare è che in epoca romana risultano poi nei fatti legati a una sfera dell'amministrazione che in modo forse troppo restrittivo potremmo definire 'giudiziaria': in concreto con le petizioni venivano direttamente interpellati funzionari di vario grado che tra le loro competenze (per ruolo o per delega di un superiore) avevano *anche* la capacità di sottoporre ogni caso a una *valutazione* e applicare in varia misura una legittima *discrezionalità* (che non sempre però equivale a una 'sentenza' o un 'giudizio') che va al di là di una procedura amministrativa 'già scritta'. Ciò è sicuramente legato anche alla situazione di partenza che a seconda dei casi ha elementi che vanno oltre l'*ordinario*, come Baetens mette in evidenza, ma è inoltre anche connesso con la capacità che queste autorità governative (dall'imperatore al prefetto fino agli strateghi dei distretti e perfino ad autorità di villaggio) avevano di valutare se l'intervento in favore del petente rispondeva a giuste e fondate pretese. Anche nei casi in cui dopo aver descritto crimini o altre violazioni ad autorità rientranti nella sfera dell'amministrazione giudiziaria formalmente si richiedevano atti che nell'immediato sembrano esaurirsi in una procedura d'ufficio (si pensi alle 'petizioni' che alla fine richiedono allo stratego nient'altro che la registrazione della denuncia), dobbiamo ritenere che, per la natura stessa dei fatti raccontati e per le conseguenze legali che ne scaturivano, quei casi avrebbero coinvolto i poteri discrezionali, di esame e di indagine di quelle autorità, in procedure che nel loro complesso dovevano prevedere la collaborazione di più quadri dell'amministrazione<sup>115</sup>. Come ho già accennato, dal punto di vista formale questo insieme di documenti non ha caratteristiche esclusive, giacché molte delle varie comunicazioni amministrative (cioè legate all'ordinarietà del

---

<sup>114</sup> Cfr. Berger (1953), s.vv. *petitio* e *libellus*.

<sup>115</sup> Cfr. le mie considerazioni sulle finalità e i presupposti delle richieste di registrazione agli strateghi, *infra*, pp. 587-610. Commistione tra richieste di procedure apparentemente 'd'ufficio' e potere di controllo e verifica delle autorità adite è quello delle petizioni presentate per ottenere l'autorizzazione a ingiunzioni di pagamento e a procedimenti di esecuzione; cfr. *infra*, p. 796 e ss.

funzionamento delle istituzioni economiche e fiscali) si presentano spesso con strutture simili, ma tale classificazione ha il vantaggio di circoscrivere temporaneamente e con buona approssimazione l'analisi a quel campo che gli studiosi hanno chiamato e chiamano 'amministrazione della giustizia'. Questo concetto è comunque problematico, perché nell'ottica dell'organizzazione tolemaica e romana dei primi secoli in Egitto la sfera amministrativa e giudiziaria non erano percepite come nettamente distinte, come saranno invece in epoche successive in seguito a una più raffinata codificazione del diritto. Un'indagine completa interessata agli aspetti formali e procedurali dovrebbe quindi prendere in esame tutti i documenti ufficiali presentati da privati all'amministrazione statale e formalmente indirizzati a funzionari di vario grado<sup>116</sup>. All'interno dell'insieme di testi selezionati per via empirica come petizioni saranno comunque riconoscibili diversi tipi e soggetti, e in base a questi articolerò l'analisi<sup>117</sup>.

### **Limiti cronologici**

Il limite cronologico iniziale è correlato all'inizio della dominazione romana sull'Egitto, pure se, come ho precisato, non corrisponde a uno stravolgimento improvviso di tutte le procedure dell'amministrazione della giustizia, della gestione della sicurezza sul territorio, e del formulario; ma è utile come limite di comodo, tanto più che al 31<sup>a</sup> si fermano i repertori di Di Bitonto come ora quello di Baetens (2020). Per il limite 'basso' della ricerca, poiché molti dei papiri presi in esame rimangono vagamente datati per via congetturale al 'III secolo', sulla base di confronti paleografici o anche formulari, si prendono in considerazione tutte quelle petizioni che gli editori e le successive correzioni non hanno potuto escludere siano state redatte entro la fine del III<sup>p</sup>, quindi scegliendo nel nostro sistema di datazione il limite del 300<sup>p</sup>, da intendersi come puramente convenzionale: è prossimo a quelle date che coincidono con l'inizio dell'età di Diocleziano (284<sup>p</sup>) o con le riforme fiscali dioclezianee (297<sup>p</sup>). Tali date frequentemente sono state utilizzate come limiti di periodizzazioni della storia dell'Egitto e in generale dell'impero, ma anche questo momento

---

<sup>116</sup> I documenti di epoca romana qui esaminati sono rivolti a un numero ristretto di tipi di cariche e funzionari, mentre in epoca tolemaica, soprattutto all'inizio, il panorama è più diversificato; forse è un indizio che il campo dell'amministrazione della giustizia andava lentamente e progressivamente definendosi già a partire dalla tarda età tolemaica; bisogna d'altronde ammettere che la distinzione delle competenze e delle procedure è la naturale conseguenza della maturazione e del perfezionamento dei sistemi amministrativi.

<sup>117</sup> Non chiarire le distinzioni di argomento all'interno di questi documenti renderebbe vana tutta l'analisi del formulario, che è mirata proprio a permettere migliori raffronti fra documenti appartenenti a determinate categorie e tipologie, e consentire così eventuali integrazioni o il riconoscimento di testi mutili una volta trovate espressioni simili in contesti simili.



storico non è da prendere come un improvviso momento di discontinuità<sup>118</sup>. Se è vero che in quel periodo si sono verificati più profondi mutamenti negli assetti amministrativi, economici e politici che in altri periodi dell'epoca precedente, è vero anche che alcuni cambiamenti nell'organizzazione non sono così repentini, ma coprono l'arco di diversi anni e decenni senza che si possa sempre identificare il momento dell'intervento diocleziano, e d'altronde vari sono gli aspetti del sistema amministrativo, economico e giuridico caratterizzati da continuità tra III<sup>P</sup> e IV<sup>P</sup> e in genere tra epoca pre-diocleziana e post-diocleziana<sup>119</sup>. Se badiamo a uno degli aspetti principali del presente studio, nelle espressioni formulari di petizioni del IV<sup>P</sup>, ben rappresentate per esempio dall'archivio di Abinnaeus, si notano elementi di notevole conservatività che ripropongono forme ed espressioni che erano già tipiche all'inizio del principato. E per quanto riguarda il ruolo dello stratego, tanto centrale nell'Egitto del principato, di questo comincia già un ridimensionamento durante la 2<sup>a</sup> metà del III<sup>P</sup>, ma persiste fino ai primi decenni del IV<sup>P</sup>; mentre l'epistratego almeno nominalmente scompare dalla documentazione intorno all'anno 300<sup>P</sup>. In relazione a questi aspetti, come per molti altri fenomeni, il limite spartiacque della fine del III<sup>P</sup> non è molto più convenzionale di quanto sarebbe quello del 284<sup>P</sup>. Il formato e il linguaggio delle petizioni continuano a rimanere *riconoscibili* ancora a lungo, con il IV<sup>P</sup> che costituisce un'epoca di

---

<sup>118</sup> Cfr. il complesso del contributo di Giardina (1989) che si sofferma in particolare (cfr. p. 93) sul fenomeno delle distribuzioni frumentarie nelle comunità municipali: ritengo che l'evergetismo collettivo sia sì da intendere come un fenomeno di esaltazione della propria città da parte dei ceti dirigenti, ma il fatto che queste pratiche siano diffuse ovunque, e non solo in Egitto, e che coinvolgano buona parte dei processi amministrativi delle comunità cittadine lascia intendere che alla base non c'era solo un intento di emulazione della capitale imperiale, né che fossero il riflesso più o meno diretto di più generiche politiche fiscali: emerge in realtà, sia dal riferimento esplicito all'intervento diretto dei vertici del governo provinciale nella istituzione o abrogazione di cariche permanenti preposte a queste attività (cfr. P.Oxy. X 1252 verso, post 294/295<sup>P</sup>, Ossirinco, sugli euteniarchi), sia nel coinvolgimento delle strutture amministrative e giudiziarie centrali della provincia nei contenziosi inerenti all'organizzazione degli approvvigionamenti alimentari delle singole città, che il sistema delle distribuzioni alimentari municipali erano determinazione, e non solo riflesso, di politiche comuni imperiali e di provvedimenti legislativi che potevano comunque assumere diverse declinazioni da zona a zona dell'impero. E non deve essere sopravvalutata l'abbondanza di documentazione e la differenziazione delle pratiche della città di Ossirinco rispetto ad altre comunità. La straordinaria quantità di documenti relativi a queste attività della città di Ossirinco è ancora una volta da attribuire alla natura dei ritrovamenti archeologici: è la zona d'Egitto nella quale i ritrovamenti sono più concentrati, e per la quale la documentazione ha a che fare in massima parte proprio con la vita del centro urbano. Cfr. Carrié (1975), p. 1086: il senato locale modellava con la sua propria autorità i profili dell'istituzione.

<sup>119</sup> Cfr. Melaerts (1994), p. 105, a proposito del suo studio sui *dekadarchai* precisa «Il est en effet nécessaire de prendre aussi en considération le début de l'époque byzantine, étant donné qu'il y a eu une période de flottement compréhensible entre les réformes de Dioclétien et leur application sur le terrain».

transizione verso le forme e gli stili della petizione 'bizantina'<sup>120</sup>.

## Aspetto grafico

Il complesso delle petizioni delle quali sia disponibile una descrizione dettagliata o una fotografia presenta grafie dall'aspetto eterogeneo, sebbene tutti gli esemplari possano essere attribuiti a mani professionali. In generale la tendenza per petizioni che non sono bozze è a una scrittura dalla moderata corsività, con non moltissime legature, in questo modo aderendo al modo 'di rispetto' come distinto da Bataille<sup>121</sup>: per esempio P.Louvre I 1 (13P, Soknopaiou Nesos), P.Mich. V 227 (47P, Tebtynis), P.Mich. V 228 (47P, Areos Kome), P.Mich. V 231 (48-51P, Tebtynis), tutte queste allo stratego. Ma si oscilla comunque da una forma delle lettere quasi o pienamente libraria, come in P.Lond. II 354 (7-4<sup>a</sup>, Soknopaiou Nesos, al prefetto) e P.Oxy. XLI 2987 (ca. 78/79P, Ossirinco, al prefetto)<sup>122</sup>, a realizzazioni in rapide e sicure corsive professionali, come in CPR XV 15 (Soknopaiou Nesos, 7-4<sup>a</sup>), P.Coles 14 (13P, Arsinoite), P.Oxy. LXVII 4582 (Ossirinco, 16P), P.Stras. II 118 (Arsinoite, 22P), SB XIV 11275 (Euhemeria?, ca. 39P), SB XIV 11392 (Bakchias, I-II<sup>a</sup>), PSI XV 1526 (Bakchias, 160P); o a scritture veloci e irregolari come per SB XX 14086 e per gli altri documenti inclusi nel *tomos* di P.Med. inv. 69.63 (Arsinoite, 4<sup>a</sup>). In gruppi di petizioni provenienti da determinate località, come quelle dei P.Mich. V da Tebtynis e quelle dei P.Ryl. II da Euhemeria, si riconoscono scritture vergate dallo stesso scriba anche a distanza di diversi anni (e quando queste corrispondenze sono riconoscibili le segnalo nella sinossi dei documenti<sup>123</sup>).

Nella quasi totalità dei casi lo specchio di scrittura aderisce a un modello che non è esclusivo delle petizioni, ma che sicuramente le caratterizza: colon-

---

<sup>120</sup> Questi sono specificamente affrontati negli ampi studi di J.-L. Fournet, con particolare attenzione al 'genere' della petizione coltivato da Dioscoro di Afroditopoli; cfr. in part. Fournet (2019) sull'evoluzione più marcata di stile, con amplificazione degli elementi patetici in particolare del proemio della petizione, dal IV<sup>a</sup> in poi. Una sintesi su vari aspetti del 'mondo' delle petizioni di epoca bizantina è nel volume del 2004 *La pétition à Byzance*, curato da D. Feissel e J. Gascou.

<sup>121</sup> Bataille (1954); cfr. Montevocchi (1988a), p. 47 e s.

<sup>122</sup> Cfr. inoltre P.Oxy. II 282 (29-37P, Ossirinco, allo stratego), P.Tebt. II 302 (71/72P, Tebtynis, al prefetto), P.Oxy. XLIX 3468 (I<sup>a</sup>, Ossirinco, al prefetto), P.Oxy. L 3555 (I-II<sup>a</sup>, Ossirinco, allo stratego), P.Fam.Tebt. 37 (167P, Antinopolis, all'epistratego), P.Lund IV 13 = SB VI 9349 (2<sup>a</sup> metà III<sup>a</sup>, Narmuthis?, al *beneficiarius*?), SB XIV 11707 (212P, prov. inc., al vicestratego). BGU I 22 (114P, Bakchias, allo stratego) per la scrittura è segnalato da Schubart (1925), p. 59 (foto da r. 7 a r. 27): in effetti notevole è l'aspetto grafico, realizzato da una (p. 60) «sorgsame, wenn auch nicht schöne Hand».

<sup>123</sup> Sulle mani delle petizioni di Euhemeria cfr. *infra*, p. 38 e ss.

ne molto strette<sup>124</sup>, in strette strisce di papiro. A influenzare e determinare questa pratica possono aver contribuito le modalità pratiche di archiviazione e conservazione adottate in alcuni uffici che realizzavano *tomoi synkollesimoi*. Ciò pertiene anche ad altri tipi di documenti, ma su tante centinaia di esempi spicca la minima frequenza di petizioni che si discostano da questa norma<sup>125</sup>. Anche se non tutte le copie sarebbero poi finite in rotoli di stretti fogli incollati insieme, l'eventualità di dover adottare certi metodi di raccolta sarà comunque stato un fattore di standardizzazione, una prassi accettata e applicata senza problemi dagli scrivani professionisti e da chiunque si mettesse a lavorare negli uffici dell'amministrazione.

La disposizione del testo della colonna si presenta di solito piuttosto uniforme; in un discreto numero di casi, soprattutto in petizioni a strateghi (cfr. *infra* p. 253) il primo rigo del prescritto è vergato leggermente sporgente verso sinistra, in *ekthesis*. In alcuni casi la *mise en page* appare più curata: oltre al molto calligrafico P.Oxy. XLI 2987 (Ossirinco, ca. 78/79<sup>p</sup>, al prefetto) hanno prescritto attentamente centrato a metà della larghezza del foglio anche P.Mich. IX 524 (Karaniš, 98<sup>p</sup>) e P.Oxy. L 3555 (Ossirinco, I-II<sup>p</sup>), entrambi allo stratego.

---

<sup>124</sup> Notevolmente strette sono quelle di P.Ryl. II 113, del 133<sup>p</sup>, Letopolis, al prefetto; P.Oxy. III 484, 138<sup>p</sup>, Namera (Ossirinchte), allo stratego; P.Oxy. XXXI 2563, ca. 170<sup>p</sup>, Ossirinco, all'epistratego; quest'ultima era probabilmente una bozza o una copia frettolosa per promemoria personale.

<sup>125</sup> Un bell'esemplare con un formato largo (che non è una bozza né una copia secondaria) è per esempio P.Mich. VI 423 (197<sup>p</sup>, allo stratego) (conservato al Cairo, una riproduzione mi è stata gentilmente fornita da Cornelia Römer). Un altro esempio è SB XIV 11980 = PSI XII 1245 (207<sup>p</sup>, allo stratego), che ha uno specchio di scrittura assai largo pur trattandosi quasi sicuramente di un originale – per il cambio di mano in fondo al documento e per la cancellazione del nome di Geta nelle formule di datazione; cfr. la 2ª edizione di SB XIV 11980 in MPhL 2 (1977), pp. 19-20 –: la larghezza del testo è evidentemente stata determinata dalla necessità di dover ricopiare nella petizione allo stratego un'intera copia di petizione al prefetto munita di *hypographe* e di autentica di più testimoni, riproducendo il formato di quel documento; lo scriba riuscì così a contenere l'intero testo in una sola colonna.